



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI
RIMBORSO SPESE DA RICHIEDENTI IL SERVIZIO**

Approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 496 del 04/10/1996

- Premesso che pervengono da parte di altre amministrazioni pubbliche statali, parastatali e locali numerosi atti dei quali si chiede la notificazione mediante il personale comunale preposto a tale servizio;
- Considerato che il predetto personale è numericamente commisurato per soddisfare le esigenze funzionali proprie della sola Amministrazione Comunale;
- Che le risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale non possono essere destinate sistematicamente alla gestione di un servizio di competenza di altre amministrazioni che, per la notificazione dei propri atti, possono disporre degli strumenti alternativi previsti dall'art.60 del DPR. n.600/73, dall'art.16 del D.Lgs. n.546/92 e dall'art.149 C.P.C. nonché specificatamente per gli avvisi di pagamento connessi al recupero dell'imposta sugli autoveicoli, dall'art.43 comma 5 della Legge 22/3/95 n.85;
- Che l'attività amministrativa dell'Ente Locale, ai sensi della legge 241/90, deve uniformarsi alle disposizioni sul procedimento amministrativo nella parte in cui vi siano procedimenti di carattere concessorio, autorizzatorio, sanzionatorio o di oblazione che coinvolgano necessariamente l'Amministrazione Comunale di Randazzo;
- Che alcune amministrazioni pubbliche emettono provvedimenti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Randazzo, interesse che può essere anche di carattere non meramente patrimoniale;
- Accertato altresì che anche il Consiglio di Stato è orientato nel senso che l'attività di notificazione di atti, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria rivolta direttamente ai messi comunali, è estranea ed aggiuntiva rispetto ai compiti di istituto dei medesimi, che attendono esclusivamente alla notificazione degli atti del Comune da cui dipendono;
- Ritenuto opportuno, quindi, invitare i richiedenti a voler procedere ad effettuare il servizio di notificazione dei propri atti attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede che la notificazione venga eseguita dai messi comunali in via esclusiva e a pena nullità e che il Comune di Randazzo abbia un interesse in qualità di destinatario dei proventi oppure che lo stesso assuma la veste di partecipante necessario nell'iter procedimentale de quo o, in alternativa, a ricorrere ai messi comunali solo dopo aver corrisposto anticipatamente una somma a titolo di rimborso spese;
- Tenuto conto che il servizio notifiche di questo Comune effettua in media n.1500 notificazioni annue per conto di altri enti, con un impegno di circa un terzo dell'attività del personale notificatore;
- Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

P R O P O N E

- 1- Notificare atti nell'interesse delle amministrazioni pubbliche statali, parastatali, locali, solo previo rimborso delle spese di notificazione.
- 2- Esentare da detto rimborso le amministrazioni pubbliche che emettono provvedimenti nell'esclusivo interesse del Comune di Randazzo in quanto destinatario dei proventi o partecipante all'iter procedimentale o che richiedono notificazioni, le quali devono per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena nullità.
- 3- Fissare il £.10.000= la somma da richiedere anticipatamente ed alle diverse amministrazioni pubbliche, statali, parastatali e locali a titolo di rimborso delle spese postali e dei costi di gestione connessi alla notificazione di ciascun atto.
- 4- Dare comunicazione del contenuto della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, alle amministrazioni pubbliche interessate alla notificazione di atti nel Comune di Randazzo.
- 5- Disporre che, per tutte le altre amministrazioni pubbliche, sarà richiesto il rimborso all'atto della restituzione del documento notificato informando sulle modalità di pagamento anticipato per ogni futura richiesta di notificazione.
Dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.